

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA START-UP E PMI INNOVATIVE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", IN BREVE "ASISPI – APS"

DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia (Codice Terzo Settore) l'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE ITALIANA START-UP E PMI INNOVATIVE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "ASISPI - APS". L'associazione non riconosciuta è apolitica, apolitica e aconfessionale.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

SEDE E DURATA

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Fratelli Bronzetti 18, cap 20129. L'eventuale variazione di sede legale all'interno del Comune deliberata dall'Assemblea degli associati non comporta variazione statutaria. Di detta modifica deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui risulti iscritta.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea degli associati.

SCOPO

Art. 4 – L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs n.117/2017;
2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella fattispecie, gli scopi istituzionali dell'associazione riguardano:

- l'essere un punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla creazione di nuove Startup innovative o per lo sviluppo di Startup e PMI innovative esistenti, attraverso la diffusione di informazioni e suggerimenti per gli scopi precedentemente indicati;
- supportare, attraverso la diffusione di informazioni dedicate, i professionisti del settore, quali commercialisti e/o avvocati, per il corretto svolgimento delle proprie funzioni nei confronti delle startup e PMI innovative;
- l'essere un punto di riferimento per investitori privati e investitori istituzionali al fine di indicare ed informare circa i criteri e le modalità di investimento delle startup e delle PMI innovative;
- l'intenzione di porsi quale un interlocutore privilegiato sui temi dell'innovazione nei confronti del Governo, delle istituzioni regionali e delle istituzioni europee;
- infine, fornire rappresentanza al sistema dell'innovazione italiano, con particolare interesse verso le startup, le scaleup e le pmi innovative e i soggetti che ne supportano la creazione e la crescita – quali acceleratori/incubatori, parchi scientifici e tecnologici, centri di innovazione, centri e organismi di ricerca, cluster e abilitatori in generale – unitamente alle imprese consolidate a forte connotazione innovativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e le azioni sopra esposte l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative, quali webinar, conferenze, giornate di studio, convegni ecc., per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche precedentemente esposte, incoraggiando il dialogo, la diffusione delle informazioni e della cultura dell'innovazione;
- organizzazione e partecipazione, diretta o indiretta, a fiere, mostre, attività pubbliche/private o altre manifestazioni relative alle questioni di interesse dell'associazione;
- produzione, divulgazione di pubblicazioni editoriali e opere audio-visive (documentari, filmati, videoclip, libri, riviste, ecc.) sui temi propri dell'associazione;
- collaborazione con altri enti, associazioni e/o terzi in genere, che hanno finalità analoghe, per la realizzazione di iniziative;
- costituire delegazioni, filiali, unità locali e affini in tutto il territorio italiano, al fine di ampliare e implementare le attività istituzionali esposte nel presente statuto;
- ogni altra attività ed iniziativa secondaria e strumentale alle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- attività di raccolta fondi, poste in essere anche forma organizzata e continuativa impiegando sia risorse proprie che di terzi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, volte al finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro

individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17, del DM 107/2021 e ss.mm.i..

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni, coi quali riterrà utile avere collegamenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività di raccolta fondi come da art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito altresì dai beni acquistati con tali finanziamenti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – L'Associato che per qualunque motivo cessa di appartenere all'Associazione, vigendo il principio di intrasmissibilità della quota (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o contributo associativo e della non rivalutabilità della stessa, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento dei fini statutari, e non potrà essere diviso fino allo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette e/o differite.

Art. 7 – L'esercizio finanziario va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 5 (cinque) mesi dal termine dell'esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

SOCI

Art. 8 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli.

Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione. E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta e tale decisione deve essere annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui la domanda venga respinta, anche tale decisione dovrà essere notificata al richiedente e l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci dovranno contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi, dovranno altresì astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota sociale annuale. Tale quota potrà essere modificata dal Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità ed operatività della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9 – I Soci sono suddivisi in:

FONDATORI – coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e che risultano menzionati nell'Atto Costitutivo;

ORDINARI – coloro che, condividendo gli scopi istituzionali e statuari dell'associazione, si impegnano per il loro raggiungimento;

Tutte le tipologie di soci versano la quota associativa nelle modalità, entro la scadenza e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. E' espressamente specificato che le diverse classificazioni dei soci non comportano disparità di trattamento in merito ai diritti e ai doveri degli stessi verso l'associazione.

Art. 10 – La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda. Gli Associati versano annualmente le quote determinate dal Consiglio Direttivo pena la perdita del diritto ad esserne socio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché a collaborare alla realizzazione delle attività associative avvalendosi l'associazione in via prevalente dell'apporto personale, libero e gratuito dei soci.

Art. 11 – I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e ad usufruire delle strutture dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno.

I Soci maggiori d'età hanno inoltre diritto ad esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, come stabilito nei successivi artt. 14-17, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci, ad esclusione dei soci minorenni, hanno anche diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, secondo quanto stabilito dall'art. 36 D.Lgs. 117/17, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Il volontario ha comunque diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 12 – La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso dell'associato;
- decadenza, e cioè perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- sia inadempiente degli obblighi derivanti dal presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro cinque mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- D) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- E) il Comitato tecnico-scientifico, organo facoltativo;
- F) l'Organo di Controllo, organo da nominarsi ai sensi di legge.

Nessun compenso spetta a coloro che rivestono cariche sociali, per l'espletamento del loro compito, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell'adempimento dello stesso.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, di cui al precedente art. 11.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 – L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le norme poste dal presente Statuto e col pagamento della quota associativa annuale.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, e comunque almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo. L'Assemblea può essere altresì convocata nel caso in cui almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta.

In prima convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo delega, della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che dovrà essere effettuata a partire dal giorno successivo alla prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e quindi atta a deliberare con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega. Qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, nel giorno successivo a quello fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati mediante delega. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le modifiche statutarie, l'eventuale alienazione di beni immobili e per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, è sempre necessaria l'approvazione da parte dei tre quarti degli associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito, a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax, o anche a mezzo posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere il relativo ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Tale spedizione si ritiene correttamente eseguita se trasmessa all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo email di ciascun associato come risultano dagli elenchi tenuti dall'Associazione. Spetta a ciascun associato notificare ogni eventuale variazione dei propri recapiti, manlevando l'Associazione da qualsiasi segnalazione a recapiti non più in essere e non puntualmente comunicati.

Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Gli associati impossibilitati a partecipare alle Assemblee potranno delegare per iscritto un rappresentante, che sia a sua volta però socio dell'Associazione. Ogni delegato potrà rappresentare solo un socio assente.

Art. 16 – L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dal termine dell'esercizio. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- b) provvede all'eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo o dei suoi singoli componenti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e la programmazione delle attività dalla stessa promosse;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- f) delibera in merito ai rimborsi spese e agli eventuali compensi del comitato tecnico-scientifico, ove nominato, e alle modalità di erogazioni degli stessi;
- g) delibera in merito all'esclusione dei Soci.

In seduta straordinaria:

- i. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- ii. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- iii. delibera sull'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

Inoltre, delibera su tutto quant'altro a lei demandato per legge.

Art. 17 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, viene presieduta dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, nonché la regolarità delle eventuali deleghe.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE

Art. 18 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a un minimo di 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) membri, preferibilmente dispari, scelti tra gli associati ed eletti dall'Assemblea. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea anche in rapporto al numero totale dei soci. Essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Per quanto possibile, i membri del Consiglio Direttivo saranno scelti – in ordine prioritario – tra i soci fondatori e quelli ordinari.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Ove il Consiglio Direttivo sia composto dal numero minimo, la carica di Vice Presidente viene ricoperta dal Tesoriere, che provvederà a svolgere entrambe le funzioni.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio (indicativamente entro 20 giorni) l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Art. 19 – Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione degli atti di alienazione immobiliare. Questi ultimi rientrano tassativamente nelle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma tre volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. La

convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, la quale può svolgersi sia in un luogo fisico che in teleconferenza, tramite utilizzo di strumenti informatici e telematici atti a rendere possibile la comprensione degli argomenti trattati nonché le relative deliberazioni.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale a cura di un Segretario nominato dai presenti. Detto verbale verrà sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 20 – Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione e i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private nazionali ed internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

Il Presidente rappresenta l'associazione nell'apertura, chiusura e modifica di rapporti con istituti di credito, quali conti correnti, investimenti, finanziamenti e ogni altro contratto si rendesse necessario.

Il Presidente può delegare ad altri membri specifiche attribuzioni, da esercitarsi a tempo determinato.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO – VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 21 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi ne sia impedito.

Il Segretario compila i verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e tiene aggiornato il libro degli aderenti all'Associazione. Inoltre, su indicazioni del Presidente, provvederà all'invio delle convocazioni delle assemblee dei soci e/o all'invio di qualsivoglia informazione fra i membri dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione. Tiene idonea contabilità, custodendo registri contabili, fatture, ecc. Predispone il bilancio consuntivo con le relative relazioni da presentare all'Assemblea ordinaria, ove previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 117/17.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 22 - Il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, è formato da esperti di chiara competenza delle materie relative alle attività istituzionali dell'associazione, che – preferibilmente – collaborino con istituti universitari, incubatori, acceleratori e altri enti indipendenti sia in Italia che all'estero. Esso è formato da un minimo di 3 (tre) membri – anche scelti tra i soci – e possono prestare la propria opera a titolo gratuito o

dietro remunerazione, secondo le modalità stabilite dall'assemblea. Possono avere inoltre diritto a un eventuale rimborso spese deliberato ed erogato anch'esso secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività legate alle attività del Consiglio Direttivo mediante la ricerca necessaria per la conduzione di determinati progetti, suggerisce l'implementazione di nuovi avanzamenti tecnologici innovativi e sviluppa ricerche su argomenti specifici legati alle attività istituzionali dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

L'Organo di Controllo, ove e se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Art. 24 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ovvero presso i consulenti di cui si avvale l'associazione, devono essere messi a disposizione dei soci che potranno chiederne visione ai componenti il Consiglio Direttivo per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 25 – L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

FORO COMPETENTE E NORMA FINALE

Art. 27 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro il Consiglio Direttivo e suoi Consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 28 – Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.

Il Legale Rappresentante p.t.

Luca Giuseppe Luigi Ettore



ACQUISI, DELL'INTELLIGENZA Ufficio di BOLOGNA 1
allegato dell'atto
Registrato al n. 1967 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Tiziana Maria Ambrosio